

Avv. Alberto Macera
Portico Pomenti, 1 - 64032 Atri (Te)
Tel. 085/4453286 - Cell. 333/8052140
Mail: segreteria@studiolegalemacera.it
Pec: alberto.macera@pec-avvocatiteramo.it

TRIBUNALE AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA

Ricorso.

FRANCESCA MANNUCCI, nata ad Atri (Te) il 21/02/1977, residente a Pescara, alla Via Pasolini, 5, c.f. MNFNFC77B61A488O, elettivamente domiciliata ad Atri (Te), al Portico Pomenti, 1, presso lo studio dell'avv. Alberto Macera, c.f. MCRLRT86M29A488M, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato in calce al presente atto (si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata alberto.macera@pec-avvocatiteramo.it)

-Ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma

-Resistente-

e nei confronti di

LORIS SABLONE, nato a Pescara il 27/01/1979, residente a Pescara, Strada Colle Di Mezzo, 85/2

-Controinteressato-

e nei confronti di

JESSICA IEZZI, nata a Chieti il 27/09/1987, residente a Lettomanoppello (Pe), alla Via Circonvallazione, 5

-Controinteressato-

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare anche monocratica ai sensi dell'art. 56 C.P.A.

del provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Regionale - Ufficio IV Personale scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole a firma del Direttore Generale Dott. Rocco Pinneri (cfr. doc. n.1) con il quale sono state rettificate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A049 - Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I grado per la Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e della relativa graduatoria nella quale è stato espunto dai vincitori per la classe di concorso A049 Abruzzo il nominativo di Francesca Mannucci, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 17/07/2023 nonché del verbale prova orale del 31/05/2022 (cfr. doc. n.2) "Dettaglio esiti prova orale classe di concorso A049" (cfr. doc. n.2bis) e del documento "Esiti prova orale classe di concorso A049" (cfr. doc. n.2ter) atti (gli ultimi tre) di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 05/10/2023 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale;

FATTO

- con decreto direttoriale 499/2020 (cfr. doc. n.3) il Ministero dell'Istruzione indicava "*concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*";
- la procedura concorsuale per i posti comuni si componeva:
- di una prova scritta articolata da uno a tre quesiti con l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Per la valutazione della prova scritta la Commissione aveva a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione era data dalla

media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti e sarebbe stata superata dai candidati che abbiano conseguito almeno 28 punti;

- di una seconda prova scritta articolata in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico - metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. Per la valutazione della seconda prova la Commissione aveva a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione era data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti;

- la media aritmetica delle prime due prove scritte costituiva il punteggio della prova scritta;

- i candidati che avrebbero superato proficuamente le prove scritte sarebbero stati ammessi a sostenere la prova orale finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, alla valutazione della padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC; la prova orale aveva una durata di 45 minuti; per la prova orale la commissione aveva a disposizione 40 punti ed il punteggio minimo per il suo superamento era stabilito in 28 punti;

- ai sensi dell'art. 14 del bando (cfr. doc. n.3) il superamento di tutte le prove concorsuali costituiva abilitazione all'insegnamento per le relative classi di concorso;

- in data 16/06/2020 la ricorrente presentava domanda di partecipazione (cfr. doc. n.4) al concorso anzidetto anche per la classe di concorso A049 Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado;

- con decreto dipartimentale n. 23/2022 (cfr. doc. n.5) si prevedeva (all'art. 3) che la prova scritta fosse articolata in nn. 50 quesiti a risposta multipla, con punteggio minimo di 70 punti, e per la prova orale un punteggio massimo di 100 punti e quello minimo di 70 punti;

- con Pec del 06/05/2022 (cfr. doc. n.6) la ricorrente riceveva comunicazione dall'USR Lazio con la quale apprendeva di aver superato la prova scritta con il punteggio di 76/100 e di essere convocata per sostenere la prova orale;
- con provvedimento a firma del Direttore Generale Dott. Rocco Pinneri reso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole "m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.0012124.30-09-2022" (cfr. doc. n.7) veniva pubblicata la graduatoria per la classe di concorso A049 Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado nella quale la ricorrente risultava vincitrice e collocata per la Regione Abruzzo in sedicesima posizione avendo conseguito 76 punti per la prova scritta, 87 punti per la prova orale e 12,50 per i titoli;
- in data 17/07/2023 la ricorrente si accingeva ad inserire le preferenze ai fini dell'assegnazione del ruolo e, con sommo stupore, non riusciva ad accedere alla relativa procedura informatizzata;
- in pari data inviava Pec (cfr. doc. n.8) all'USR di appartenenza per chiedere delucidazioni merito;
- in data 18/07/2023 veniva contattata telefonicamente dall'USR di appartenenza che la portava a conoscenza, restando di stucco, dell'esistenza di una graduatoria in rettifica, mai comunicata all'istante, nella quale il proprio nominativo inspiegabilmente non figurava più tra i vincitori; tali ultime circostanze sono state anche confermato dalla sig.ra Angela Di Paolo (cfr. doc. n.16);
- in data 17/07/2023 veniva pubblicata Graduatoria Provinciale (cfr. doc. n.9) dall'USR Chieti Pescara nella quale la ricorrente veniva collocata in prima fascia essendo vincitrice del concorso; il suo superamento è propedeutico per ivi essere posizionata anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 112/2022 (cfr. doc. n.15);

- in data 18/07/2023 (*cfr. doc. n.10*) inviava altra Pec chiedendo nuovamente chiarimenti esprimendo le preferenze per l'immissione in ruolo scegliendo nell'ordine

1) Pescara;

2) Teramo;

3) Chieti;

4) L'Aquila;

- in data 22/07/2023 l'avv. Macera, nell'interesse della Mannucci, trasmetteva istanza in autotutela (*cfr. doc. n.11*) chiedendo l'abilitazione della stessa alla procedura informatizzata di immissione in ruolo ed il suo reinserimento tra i vincitori del concorso;

- la P.A. nulla rispondeva;

- in data 16/09/2023 il sottoscritto difensore, nell'interesse della propria assistita, trasmetteva istanza di accesso agli atti (*cfr. doc. n.12*) che l'USR Lazio evadeva in data 05/10/2023 (*cfr. doc. n.13*) trasmettendo, tra gli altri documenti, anche il verbale della prova orale del 31/05/2022 (*cfr. doc. n.2*), "*Dettaglio esiti prova orale classe di concorso A049*" (*cfr. doc. n.2bis*) e "*Esiti prova orale classe di concorso A049*" (*cfr. doc. n.2ter*); non trasmetteva la graduatoria in rettifica impugnata;

- la ricorrente ha ricevuto diverse convocazioni (*cfr. doc. n.14*) per il presente anno scolastico beneficiando della collocazione in prima fascia nella graduatoria provinciale;

ciò esposto l'istante, come sopra rappresentata e difesa, intende impugnare il sopraindicato provvedimento per i seguenti

MOTIVI

1) Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca tra atti amministrativi.

Violazione del principio di coerenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie è palese che la P.A. sia incorsa nel vizio di eccesso di potere che consiste nella contraddittorietà tra più atti amministrativi:

- dapprima ha emesso la graduatoria relativa al concorso in oggetto nella quale la ricorrente figurava tra i vincitori (*cfr. doc. n.7*);
- successivamente ha emesso graduatoria in rettifica nella quale la ricorrente veniva espunta dai vincitori (*cfr. doc. n.1*);
- successivamente l'USR di Chieti-Pescara ha emesso graduatoria provinciale nella quale la ricorrente figurava in prima fascia (*cfr. doc. n.9*); il superamento del concorso è propedeutico per la collocazione in tale posizione anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D.M. 112/2022 (*cfr. doc. n.15*);
- in sede di accesso agli atti inviava verbale della prova orale (*cfr. doc. n.2*) "*Dettaglio esiti prova orale classe di concorso A049*" (*cfr. doc. n.2bis*) "*Esiti prova orale classe di concorso A049*" (*cfr. doc. n.2ter*) e nei quali veniva attribuito alla ricorrente il punteggio di 49 punti;
- la ricorrente riceveva diverse convocazioni (*cfr. doc. n.14*) per supplenze beneficiando della collocazione in prima fascia della Graduatoria Provinciale.

La contraddittorietà si configura quando si riscontra un contrasto fra più manifestazioni di volontà nell'esercizio del medesimo potere. La contraddittorietà può sussistere all'interno di un provvedimento amministrativo oppure tra più provvedimenti amministrativi.

La prima ipotesi, altrimenti detta contraddittorietà intrinseca, ricorre quando non vi è coerenza tra le parti di uno stesso atto amministrativo, specie tra il dispositivo e le sue premesse motivazionali.

Secondo l'orientamento consolidato è corretto parlare di contraddittorietà estrinseca tra atti di un medesimo procedimento solo se tra più atti successivi sussiste un contrasto così inconciliabile da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione.

Così nel caso di specie la graduatoria definitiva deve ritenersi certamente prevalente rispetto al verbale della prova orale e del documento denominato *"Esiti prova orale classe di concorso A049"* ed al documento denominato *"Dettaglio esiti prova orale classe di concorso A049"* poiché meri atti interni della Commissione e destinati ad essere superati dalla graduatoria del concorso (*cfr. doc n.7*) e dalla graduatoria provinciale (*cfr. doc. n.9*), atti pubblici dotati di valenza esterna ed idonei ad ingenerare un legittimo affidamento nei confronti dei destinatari.

La graduatoria in rettifica è atto recessivo rispetto alla graduatoria del concorso (*cfr. doc n.7*) ed alla graduatoria provinciale (*cfr.. doc. n.9*) poiché:

- non trasmessa dalla P.A. in sede di evasione della richiesta di accesso agli atti di tale guisa confermando il contenuto della graduatoria già pubblicata (*cfr. doc. n.7*);
- per tutto quanto esposto nei successivi motivi;
- perché quella provinciale, per la cui allocazione in prima fascia è necessario il superamento del concorso, è atto che la P.A. ha emesso dopo aver controllato la correttezza dell'attività precedente;
- la ricorrente ha ricevuto diverse convocazioni (*cfr. doc. n.14*) beneficiando di tale posizione; di tal guisa la P.A. ha confermato che la ricorrente è vincitrice del concorso.

Per tali ragioni gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati e/o rettificati e/o modificati nel senso del posizionamento della ricorrente tra i vincitori del concorso con collocazione in sedicesima posizione ed attribuzione del punteggio di 87 punti per la prova orale.

2) Violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 8 Legge n. 241/90. Violazione del principio di trasparenza e correttezza e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.

La P.A., emettendo il provvedimento di secondo grado, non ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento. Per costante giurisprudenza la comunicazione di avvio del procedimento è presupposto essenziale ai fini della validità anche del provvedimento di secondo grado.

In particolare: *"L' omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato all' esercizio del potere di autotutela da parte dell' Amministrazione comporta l'illegittimità del provvedimento da essa adottato a conclusione dello stesso"* (Cons. Stato, sez. IV, 22/03/2011, n. 1755; nello stesso senso T.A.R. Napoli, 06/11/2012, n. 4412; T.A.R. Roma, sez. II, 22/03/2010, n. 4489); ancora *"Ogni qualvolta la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate dal precedente atto, oggetto della nuova determinazione di rimozione, è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento"* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 06/02/2023, n.2014, Tar Roma, sez. I, 21/03/2019, n. 3798).

Applicando i principi di cui alla ultima massima riportata si appalesa anche come la P.A., nel provvedimento di rettifica, non ha esplicitato le eventuali ragioni di urgenza che l' avrebbero indotta ad emanarlo senza la prescritta comunicazione di avvio.

E' altresì evidente che la rettifica più che ovviare ad un mero errore materiale e/o ad una semplice irregolarità involontaria ha inciso in maniera penetrante sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente determinando la sua estromissione dai vincitori e, pertanto, costituisce a tutti gli effetti un annullamento e/o una revoca ovvero un provvedimento innovativo dotato di efficacia propria, costituendo una rinnovazione della volizione amministrativa, come tale suscettibile di produrre autonomamente gli effetti propri di quest'ultima.

La giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 19 dicembre 2019 n. 6029) afferma che l'errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato *ictu oculi*, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.

Di tal guida la P.A. avrebbe dovuto attivare tutte le garanzie procedurali che avrebbero permesso alla ricorrente di parteciparvi.

3) Violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

La graduatoria in rettifica impugnata è viziata che per difetto di motivazione.

In essa non viene alcun modo esplicitato il percorso logico giuridico che ha condotto all'espunzione della ricorrente dai vincitori del concorso. Non viene menzionato il nominativo della ricorrente tantomeno evidenziato tantomeno alcuna ragione giuridica che ha portato alla sua esclusione.

Ciò anche considerando che la rettifica non ha ovviato ad alcun errore materiale e incidendo sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente costituisce a tutti gli effetti un annullamento e/o una revoca.

4) Violazione di legge con riferimento all'art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per genericità della motivazione.

La graduatoria in rettifica è sprovvista di qualsivoglia motivazione come già eccepito.

Qualora l'On. Tribunale volesse ritenere che la locuzione *"visti i reclami pervenuti alla commissione riguardanti errori materiali nella attribuzione dei punteggi per la prova orale e i titoli; ritenuto di dover correggere gli errori materiali nella graduatoria già pubblicata"* costituisca una motivazione questa è meramente apparente e del tutto generica non assolvendo all'onere incombente sulla P.A.

Sul punto la Giurisprudenza amministrativa è chiara nell'affermare: *"È illegittima la motivazione dei provvedimenti amministrativi che risulti generica e indeterminata, ricorrendo la P.A. ad espressioni stereotipate, **utilizzate indistintamente per ogni candidato**, così che le stesse risultano all'evidenza carenti dei requisiti giustificativi minimi ed essenziali per assolvere alla funzione demandata alla motivazione"* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/02/2020, n. 1572).

Di tal guisa la P.A. avrebbe dovuto attagliare la motivazione ad ogni singolo candidato interessato dal provvedimento e certamente non utilizzare in via del tutto generica espressioni che non consentono di ricostruire l'iter logico seguito dalla P.A. nell'emanazione dell'atto.

5) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Ricorre tale figura sintomatica di eccesso di potere considerato che la P.A., emettendo la graduatoria in rettifica, non si è avveduta che la ricorrente aveva proficuamente superato il concorso travisando chiaramente tale presupposto.

Il travisamento dei fatti si verifica laddove l'Amministrazione ponga a fondamento dell'atto un'interpretazione dei fatti diversa da quella vera, ovvero basata sull'esistenza di fatti in realtà inesistenti, o sull'inesistenza di fatti in realtà esistenti, o sull'attribuzione ai fatti di un significato illogico o irragionevole.

E' chiaro che la rettifica è avvenuta senza aver considerato che la ricorrente risultava già vincitrice del concorso in base ad un atto già emesso in precedenza. Anche di tal guisa il ricorso deve essere accolto.

6) Eccesso di potere per sviamento di potere ed illogicità della motivazione.

Violazione del principio di imparzialità e buon andamento.

Ricorre tale figura sintomatica considerato che la P.A. para abbia emesso la graduatoria in rettifica per ovviare a degli *"errori materiali"*.

Si ha sviamento di potere quando la pubblica amministrazione, nella sua attività concreta, persegue una finalità diversa da quella che le assegna in astratto la legge.

Orbene appare chiaro che eliminare un candidato dai vincitori del concorso non è certamente la correzione di un mero errore materiale e/o di una semplice irregolarità involontaria, ma costituisce un'illegittima riedizione del potere amministrativo incidente sulla posizione giuridica delle ricorrente già consolidata.

Il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso.

Tale obbligo discende, in particolare, dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati, tenuti ai sensi dell'art. 2 Cost. al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anche e soprattutto la P.A., cui l'art. 97 Cost. impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento.

In tal modo la P.A. avrebbe potuto al più effettuare lievi correzioni che non andavano ad incidere sull'esito della procedura concorsuale, ma non di certo ledere in maniera così incisiva gli interessi della ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Con il presente si chiede che l'On. Tribunale adito Voglia sospendere gli atti impugnati, anche con misura cautelare monocratica, ordinando alla P.A. di consentire immediatamente alla ricorrente di accedere alla procedura informatizzata di immissione in ruolo e di reinserirla tra i vincitori della graduatoria sopra indicata.

Sussiste chiaramente il periculum considerato che, come notorio, l'anno scolastico è da poco iniziato e tale situazione di incertezza sta precludendo alla ricorrente di accedere sia all'immissione in ruolo sia all'attribuzione di supplenze e, quindi, di poter svolgere il proprio lavoro per la presente annualità anche in ottica di continuità didattica.

Ciò esposto la Francesca Mannucci, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

al suintestato Tribunale affinché Voglia:

- sospendere gli atti impugnati e ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche con misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 C.P.A., ordinando alla P.A. di consentire immediatamente alla ricorrente di accedere alla procedura informatizzata di immissione in ruolo e di reinserirla tra i vincitori della graduatoria indicata nel ricorso con collocazione al sedicesimo posto e/o emettere ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e/o opportuno;
- nel merito annullare e/o rettificare e/o modificare gli atti impugnati e ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale dichiarando che la ricorrente figura tra i vincitori del concorso con collocazione al sedicesimo posto del concorso DD 499/2020 per la classe di concorso A049 - scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado e/o emettere ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e/o opportuno.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali.

Si depositano:

- 1) provvedimento impugnato reso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di rettifica delle graduatorie di merito;
- 2) verbale prova orale del 31/05/2022;
- 2bis) dettaglio esiti prova orale classe di concorso A049;
- 2ter) esiti prova orale classe di concorso A049;
- 3) decreto direttoriale 499/2020;

- 4) domanda di partecipazione al concorso;
- 5) decreto dipartimentale n. 23/2022;
- 6) Pec del 06/05/2022;
- 7) provvedimento reso dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio "m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.0012124.30-09-2022 di pubblicazione graduatoria;
- 8) Pec del 17/07/2023;
- 9) Graduatoria Provinciale pubblicata il 17/07/2023;
- 10) Pec del 18/07/2023;
- 11) istanza in autotutela via Pec;
- 12) istanza accesso agli atti via Pec;
- 13) Pec di trasmissione documenti oggetto di accesso;
- 14) convocazioni ricevute;
- 15) D.M. 112/2022;
- 16) dichiarazione Angela Di Paolo.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento di € 650,00.

Atri, lì 14 ottobre 2023

(Avv. Alberto Macera)

Firmato digitalmente da: Macera Alberto
Ruolo: Avvocato
Data: 14/10/2023 11:35:03

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata quale notificazione per pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 17372/2023 del 22/11/2023 resa dal Tar Lazio Roma - sezione Terza bis nel giudizio n. 14789/2023 RG. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.